



STATUTO DELLA FONDAZIONE "LINEAINFINITA"

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita nella forma giuridica della Fondazione un Ente del terzo Settore denominato "LINEAINFINITA" sottoposto alla disciplina del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS).

La Fondazione "LINEAINFINITA" ha sede in Treviso (TV).

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

ART. 2 - DURATA

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

Fino all'istituzione e all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS), alla Fondazione si applicano le disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (disciplina delle "O.N.L.U.S.") per quanto non abrogate dalla norma sopra richiamata e le disposizioni della normativa vigente in materia di Persone giuridiche private (artt. 14 e segg. del Codice Civile e D.P.R. n. 361/2000).

Ottenuta l'iscrizione nel RUNTS, la Fondazione indicherà negli atti e nella corrispondenza la denominazione "LINEAINFINITA - ETS". Fino a tale evento la fondazione utilizzerà nella denominazione l'acronimo di "O.N.L.U.S.", oltre che in ogni segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 3 - FINALITÀ

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della comunità locale.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- lettera a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- lettera b): interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera q): alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lettera u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla

Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Le attività di interesse generale di cui sopra possono essere declinate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

A) assistenza sanitaria e sociale nei confronti delle persone sieropositive e affette da sindrome da immunodeficienza acquisita conclamata (AIDS). Per attuare tale scopo essa si avvale anche della collaborazione di altri enti pubblici e privati;

B) individuazione delle esigenze e dei diritti delle persone colpite da virus HIV o in AIDS o che comunque si trovino in difficoltà causate dalle conseguenze di tale malattia;

C) fondazione e gestione di centri di accoglienza per persone di ambo i sessi che non possono contare sulla famiglia nè essere ospitate in strutture pubbliche;

D) istituzione di borse di studio per giovani ricercatori che versano in condizioni di svantaggio in ragione di condizione fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e che abbiano interesse per la ricerca scientifica indirizzata al campo dell'AIDS o che abbiano interesse a soggiorni presso ospedali, anche in Paesi stranieri, in cui si renda necessaria una presenza medico-formativa all'informazione e preparazione alla lotta contro l'HIV e ad altre malattie di origine virale;

E) gestione di laboratori e attività finalizzate al recupero occupazionale delle persone assistite per un reinserimento sociale e professionale;

F) accoglienza di persone in difficoltà che presentino diverse disabilità determinate dall'AIDS e/o da altre patologie. La compresenza nelle Case Alloggio di persone con altre patologie si propone come opportunità di condivisione, di rispetto e di integrazione formativa al reinserimento sociale;

G) favorire ricerche, pubblicazioni, convegni, dibattiti, nonché ogni altra iniziativa di informazione, formazione e aggiornamento culturale e professionale che si renda utile per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti nei confronti delle persone sieropositive ed in AIDS, avente come obiettivo combattere ogni forma di discriminazione o altre violazioni dell'integrità e dignità delle suddette persone;

H) promozione di iniziative volte al reperimento di risorse, da destinare a servizi e strutture residenziali e semiresidenziali alternativi all'Istituzionalizzazione, con particolare riferimento alle persone di cui all'art. 3) della Legge n. 104/92;

I) realizzazione di attività di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore e in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del CTS;

L) promozione, come capofila o in partnership, a Progetti e Programmi di Cooperazione per il raggiungimento degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile indicati nell'Agenda 2030 approvata dall'ONU, con particolare attenzione agli Obiettivi 1, 3, 5, 6, 10 e 13 e loro evoluzione.

La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti che saranno definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 6 del CTS e sue modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Fino all'istituzione ed operatività del RUNTS la Fondazione potrà svolgere, tra le attività sopra elencate, esclusivamente le attività così come individuate dal D.Lgs. n. 460/97 e quelle ad esse direttamente connesse, accessorie ed integrative delle stesse.

Solo successivamente a tale momento le attività e le finalità di cui al presente articolo troveranno piena vigenza ed attuazione.

Sono attività connesse, tra le altre, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle finalità solidaristiche della Fondazione.

Per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione potrà:

- assumere ed organizzare le altre iniziative che risultino rispondenti alle sue finalità;
- stipulare contratti, convenzioni ed accordi di cooperazione con Enti Pubblici e Privati, nonché

contrarre mutui a breve, medio e lungo termine.

La Fondazione può aderire ad altri organismi, purché si propongano fini analoghi.

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la definizione di progetti e programmi di intervento avvalendosi anche della collaborazione di altri partner.

L'attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi statutari, potrà essere disciplinata mediante apposito Regolamento allo scopo: di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà:

- a) aderire ad organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipare con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, di ricerca e di studio;
- b) assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART. 4 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito:

- a) dal patrimonio immobiliare conferito con l'atto di costituzione;
- b) dai contributi di Enti Pubblici o Privati e da eventuali donazioni, eredità, lasciti, introiti, acquisti, espressamente destinati al patrimonio;
- c) da avanzi di gestione;
- d) dai proventi di attività ed iniziative di raccolta fondi che siano destinati ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre:

- a) dei redditi del patrimonio;
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) dal contributo volontario dei membri della Fondazione, non destinato al patrimonio;
- d) degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- e) delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- f) attività di raccolta fondi non destinati ad incremento del patrimonio;
- g) ricavi e proventi derivanti dalla gestione delle attività diverse di cui all'articolo precedente.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche.

La Fondazione ha l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di utili, fondi, riserve o capitali, comunque denominati, a Fondatori, lavoratori, e collaboratori, consiglieri ed altri componenti di organi della Fondazione, salvo che non sia imposta dalla legge o sia effettuata a favore di altri ETS. L'ente è obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Il patrimonio della Fondazione è quello risultante dal bilancio d'esercizio annuale. Il patrimonio di dotazione è quello risultante dall'atto costitutivo e dalle delibere a destinazione ad incremento del patrimonio effettuate dal CDA.

Il patrimonio della Fondazione non potrà scendere al di sotto del valore minimo prescritto per il conseguimento della personalità giuridica dall'art. 22, comma 4 del D.Lgs. n. 117/2017. In caso di diminuzione sotto il limite suddetto di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di

Amministrazione, ovvero nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio sopra il minimo, ovvero la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

ART. 5 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri di diritto coloro che successivamente alla costituzione della Fondazione, ne facciano domanda e contribuiscano all'incremento del patrimonio con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Sono membri benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni che, con il loro apporto in attività o in mezzi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La qualifica di membro benemerito è assegnata con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Si perde la qualifica di:

a) membri di diritto:

- per volontario recesso da inviare per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

b) membro benemerito:

- per volontario recesso da inviare per iscritto al Consiglio di Amministrazione;

- a seguito di delibera del consiglio di Amministrazione.

ART. 6 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio Generale;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) l'Organo di Controllo;

e) l'Organo di Revisione Legale dei conti.

L'assunzione della carica di amministratore della Fondazione è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Si applica in ogni caso l'art. 2382 del Codice Civile, relativamente alle cause di ineleggibilità e di decadenza, e i commi 6 e 7 del citato art. 26 del CTS.

Agli Amministratori si applica l'art. 2475-ter del codice civile in merito al conflitto di interessi.

Agli Amministratori, al Direttore Generale e all'organo di controllo si applica la responsabilità prevista dall'art. 28 del CTS.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distribuzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

I componenti degli organi devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo o di Revisore legale sono fra loro incompatibili. Il componente di un organo tra quelli sopra elencati che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo. Non possono altresì far parte contemporaneamente del Consiglio di Amministrazione i coniugi e/o i parenti affini di ciascun componente.

I componenti gli organi devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di incompatibilità e di decadenza che li riguardano.

L'omessa comunicazione della sussistenza di una causa di incompatibilità o di decadenza comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il componente degli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, decade d'ufficio.

I componenti degli organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione. Il componente che

abbia un interesse, anche per conto terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al consiglio di Amministrazione. In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione.

Alla scadenza del mandato, i componenti degli organi rimangono nel loro ufficio, fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori. Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

Di norma la partecipazione agli Organismi della Fondazione sarà gratuita; in ogni caso gli eventuali emolumenti non potranno superare gli importi previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017. A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione è corrisposto, oltre al rimborso delle spese vive, effettive e integralmente documentate, sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni, un compenso proporzionale all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, la cui misura verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 8 del CTS.

ART. 7 - IL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio generale è costituito dai membri di diritto.

Il Consiglio Generale ha il compito di:

- approvare i documenti contabili dell'attività, il documento programmatico previsionale ed il bilancio annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti;
- approvare gli indirizzi generali dell'attività;
- eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e del Revisore legale dei conti.

Il Consiglio generale, ad iniziativa del Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su valutazione delle richieste pervenute per iscritto che possono essere effettuate da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione legale dei conti. In questo caso saranno messi all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, data, ora e luogo della riunione devono inviarsi mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano, comunque, riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro di diritto. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio generale, in seconda convocazione, è valido con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti. Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti.

Sono ammesse deleghe da parte dei membri. I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione legale dei conti non possono essere delegati.

I componenti del Consiglio di Amministrazione assistono, con diritto al voto se sono membri, alle riunioni del Consiglio generale e riferiscono sull'amministrazione della Fondazione.

Il verbale della seduta del Consiglio generale è redatto dal Segretario ed è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

Le spese di funzionamento dell'assemblea sono a carico della Fondazione e vengono previste nel bilancio annuale.

Le assemblee del Consiglio generale possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri. Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri. I consiglieri di amministrazione non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri componenti subentrerà il primo dei non eletti. Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del triennio suddetto. In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione coopterà, quali componenti, tra membri della Fondazione stessa. La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio generale.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Consiglio generale, ai sensi dell'Art. 7.

Esso definisce gli obiettivi e i programmi da attuare per il conseguimento degli scopi che sottopone all'approvazione del Consiglio generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa ai programmi definiti.

In particolare, a titolo indicativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

- realizza gli scopi della Fondazione;
- delibera sulle destinazioni di somme e di beni non costituenti patrimonio, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili e i proventi di vendite di beni della Fondazione;
- provvede all'assunzione o al licenziamento di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché alle definizioni di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza;
- predispone i piani di lavoro ed i programmi di intervento, ivi comprese le proposte di modifiche al presente statuto;
- delibera la costituzione di Comitati tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio o di ricerca;
- delibera sull'ammissione dei membri e sulla perdita della qualifica di membro;
- provvede ad approvare le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione;
- predispone annualmente la relazione sull'attività della Fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe anche ai Consiglieri per la gestione corrente, determinandone i limiti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da almeno due componenti o dall'Organo di Revisione legale dei conti, con le modalità di convocazione di cui al presente statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea e sono

presiedute dal Presidente e, in caso di assenza e impedimento, dal Vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità elettorale ed eventualmente d'età. La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione da inviarsi mediante lettera, fax, posta elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano, comunque, riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di revisione legale dei conti, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica. Le deliberazioni sono prese dalla maggioranza dei presenti, e in caso di parità, prevale il voto di chi la presiede.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono ottenere il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici, a supporto della propria attività. I Comitati Tecnici hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall'organo che li costituisce.

ART. 9 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

La carica di Presidente dura tre esercizi ed è rinnovabile.

Al Presidente spetta convocare e presiedere il Consiglio generale ed il Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per i singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione, ma non può delegare la rappresentanza legale.

In caso di improrogabile urgenza il Presidente adotta i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione; tali provvedimenti saranno ratificati al Consiglio medesimo nella prima riunione successiva. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

ART. 10 - IL SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario che deve essere scelto secondo criteri di professionalità e di competenza.

Il Segretario provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione. Il Segretario assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e coordina l'attività dei vari comitati o consulenti, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio Generale che stabilirà se insediare un organo

monocratico o collegiale.

All'organo di controllo si applicano le disposizioni degli artt. 29 e 30 del CTS.

In caso di organo collegiale, lo stesso sarà composto da tre membri e ne dovrà essere nominato il Presidente.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 c.c.. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti e in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre l'organo di controllo svolge compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS.

L'organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12- REVISORE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dal precedente articolo in merito alla possibilità di affidare l'incarico di revisione legale dei conti all'Organo di controllo, al verificarsi delle condizioni poste dalle vigenti norme di legge, in particolare dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio Generale stabilisce se affidare l'incarico di revisione legale dei conti a un Revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - ALBO DEI SOCI BENEMERITI

Presso la Fondazione è istituito l'Albo dei Soci Benemeriti nel quale sono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari.

ART. 14 - BILANCIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

Entro il 31 del mese di dicembre di ogni anno il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato all'Organo di controllo almeno quindici giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

Entro il trenta giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto - con l'indicazione dei proventi e degli oneri - e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie ai sensi dell'art. 13 del CTS, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale, sentito l'Organo di controllo.

La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, con riferimento alle attività effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, la Fondazione dovrà redigere e pubblicare annualmente il bilancio sociale, con le modalità previste dallo stesso art. 14.

ART. 15 - LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

- 1) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale;
- 2) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri indicati nei numeri 1) e 2) sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della seduta.

Il libro di cui al numero 3) è tenuto a cura dell'Organo di controllo.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all'Autorità competente in presenza dei presupposti di cui all'art. 27 del Codice Civile, dichiarare l'estinzione della Fondazione.

L'eventuale estinzione della Fondazione viene proposta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei suoi componenti.

In tutte le ipotesi di estinzione, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, secondo le norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'istituzione e la piena operatività del RUNTS, l'eventuale scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto previsto ai commi successivi saranno decisi dal Consiglio di Amministrazione, con delibera da adottarsi con voto favorevole dei due terzi dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo di controllo.

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera del Consiglio di Amministrazione di scioglimento.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del CTS.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI E NORMA TRANSITORIA

Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni vigenti in materia di leggi, regolamenti e del Codice Civile e, in quanto applicabili, troveranno applicazione le norme del CTS. L'applicazione del regime fiscale degli Enti del Terzo Settore di cui al Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 alla Fondazione "LINEAINFINITA" è subordinata al decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2 e s.m.i. del citato decreto, ossia a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10 del D.Lgs. n. 117/2017 e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e dell'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.